

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

Iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 661

STATUTO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 04/03/2010 n. 28 ed in attuazione dell'art. 60 della L. 19/06/2009 n. 69, è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina (d'ora in avanti anche C.d.O.), con delibera del 15.03.2011, l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA (d'ora in avanti anche O.d.C.), avente lo scopo di provvedere all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, secondo quanto previsto dal richiamato D. Lgs 28/2010.

TITOLO I

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 2

Sede dell'O.d.C.

L'O.d.C. svolge le sue funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina ed in altre sedi decentrate da quest'ultimo indicate, nonché presso i locali del Tribunale di Latina eventualmente messi a disposizione dal Presidente ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 28/2010.

Art. 3

Personale dipendente

L'O.d.C. si avvale del personale convenzionato o dipendente del C.d.O. che delega a svolgere compiti di segreteria, nella misura che si riterrà necessaria. Tali dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio. Inoltre, è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 4

Composizione dell'O.d.C. Consiglio Direttivo

L'O.d.C. è retto da un Consiglio Direttivo composto da un Coordinatore e da 2 o 4 membri nominati dal C.d.O. tra gli Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Latina, previa

Piazza Bruno Buozzi 1, c/o Palazzo di Giustizia - 04100 Latina (LT) – Tel. 0773.693040 – Fax 0773.416450

Sede Operativa: Via Gioberti 11 – 04100 Latina (LT) – Tel. 0773.481692 – Fax 0773.663568

mediazione@ordineavvocatilatina.it

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

Iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 661

acquisizione delle disponibilità da parte degli iscritti con domanda corredata da curriculum.

Al suo interno l'O.d.C. elegge a maggioranza di voti il Segretario.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina potrà attribuire ai componenti del Consiglio Direttivo dell'O.d.C., per lo svolgimento delle loro funzioni, un'indennità determinandone modalità ed entità. Tale compenso graverà sugli introiti dell'organismo derivanti dalla riscossione delle indennità di cui all'art. 16 del D.M. 180/2010.

I componenti del Direttivo restano in carica per un biennio in coincidenza con il mandato del C.d.O. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo C.d.O. Durante la carica, essi non possono essere iscritti nell'elenco dei mediatori tenuto dall'O.d.C. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina presso il quale esercitano le loro funzioni, né in quello di altri organismi.

Art. 5

Funzioni del Coordinatore

Il Coordinatore convoca e coordina le sedute del Consiglio Direttivo fissando i punti all'ordine del giorno; esamina, in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, se del caso, ai singoli componenti del Direttivo medesimo.

Art. 6

Funzioni del Segretario

Il Segretario coadiuva il Coordinatore, tiene il registro degli affari di conciliazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri.

Art. 7

Convocazione del Consiglio Direttivo dell'O.d.C.

Il Consiglio Direttivo dell'O.d.C. viene convocato dal Coordinatore senza necessità di particolari formalità, anche "ad horas", con comunicazione verbale o anche telefonica, oppure inviata a mezzo fax o tramite posta elettronica.

Le sue riunioni sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti.

In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Piazza Bruno Buozzi 1, c/o Palazzo di Giustizia - 04100 Latina (LT) – Tel. 0773.693040 – Fax 0773.416450

Sede Operativa: Via Gioberti 11 – 04100 Latina (LT) – Tel. 0773.481692 – Fax 0773.663568

mediazione@ordineavvocatilatina.it

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

Iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 661

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Coordinatore dell'O.d.C. e custodito nella segreteria del C.d.O.

Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Coordinatore o del suo facente funzioni.

Art. 8

Compiti dell'O.d.C.

L'O.d.C. è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'elenco dei mediatori e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

Il C.d.O. è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali e le responsabilità comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione e conciliazione da parte dell'O.d.C.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) stilare l'elenco dei conciliatori;
- b) tenere il registro degli affari di mediazione;
- c) esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei conciliatori;
- d) esaminare gli esposti nei confronti dei conciliatori;
- e) vigilare sul rispetto da parte del conciliatore designato degli obblighi cui è tenuto;
- f) provvedere, in caso di mancanze da parte del conciliatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'elenco dei conciliatori i sensi del successivo art. 16;
- g) provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal conciliatore designato ed a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione stragiudiziale esperito dal conciliatore designato;
- h) trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro Ministeriale, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;
- i) predisporre il rendiconto contabile finanziario;
- j) individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite.

L'O.d.C. e/o il C.d.O., salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3, lettera B), secondo periodo, del D.M. 222/04 e successive modifiche, non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai conciliatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi di conciliazione iscritti nel Registro.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

Iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 661

Art. 9

L'Elenco dei conciliatori.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'O.d.C. si avvale di un elenco di conciliatori composto da Avvocati iscritti nell'Albo di Latina e da Praticanti Avvocati, ammessi al patrocinio, inseriti nell'apposito Registro Speciale tenuto dal C.d.O. (questi ultimi nelle controversie avente valore non superiore ad €. 25.000,00), i quali tutti abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere in via esclusiva le funzioni di conciliatore per l'organismo creato dall'Ordine degli Avvocati di Latina.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere l'elenco dei mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati ed a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

Deve comunque provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'elenco dei conciliatori.

L'elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 gg. dalla ratifica del C.d.O., al Ministero competente.

Art. 10

Il Conciliatore

Il conciliatore, che deve avere comunque ed in ogni caso proficuamente frequentato i corsi di formazione tenuti dai soggetti a ciò abilitati ed inseriti negli elenchi del Ministero di Giustizia, nonché i successivi corsi di aggiornamento, deve:

- essere iscritto all'albo professionale dell'Ordine degli Avvocati di Latina o nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio;
- aver espresso la propria disponibilità a svolgere le funzioni di conciliatore in via esclusiva per l'O.d.C., sottoscrivendo apposita dichiarazione;
- aver accettato e dichiarato di osservare integralmente il codice etico-comportamentale redatto ed approvato dal C.d.O., le norme del relativo regolamento di procedura e quelle di cui al presente Statuto.

Egli, inoltre, non deve:

- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione, non sospesa;
- aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, superiore a sei mesi;
- essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- essere iscritto ad altri organismi di conciliazione.

Piazza Bruno Buozzi 1, c/o Palazzo di Giustizia - 04100 Latina (LT) – Tel. 0773.693040 – Fax 0773.416450

Sede Operativa: Via Gioberti 11 – 04100 Latina (LT) – Tel. 0773.481692 – Fax 0773.663568

mediazione@ordineavvocatilatina.it

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

Isritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 661

Art. 11

Degli obblighi del Conciliatore

Al conciliatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al conciliatore è fatto, inoltre, obbligo:

- a) di sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- b) di informare immediatamente l'O.d.C., ed eventualmente le parti, dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;
- c) nelle ipotesi previste dalla legge, di formulare proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) di corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
- e) ai fini della permanenza nell'elenco dell'O.d.C., di frequentare corsi di aggiornamento tenuti dal C.d.O. di Latina o comunque corsi tenuti da altri Enti, che siano stati promossi, riconosciuti e/o accreditati dal medesimo C.d.O, nonché partecipare nel biennio, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso altri organismi iscritti.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE

Art. 12

Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal regolamento.

Art. 13

Del conciliatore

Il conciliatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione ed è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.

Piazza Bruno Buozzi 1, c/o Palazzo di Giustizia - 04100 Latina (LT) – Tel. 0773.693040 – Fax 0773.416450

Sede Operativa: Via Gioberti 11 – 04100 Latina (LT) – Tel. 0773.481692 – Fax 0773.663568

mediazione@ordineavvocatilatina.it

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

Isritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 661

Art. 14

Designazione del conciliatore

Su istanza dell'interessato (o degli interessati) tesa ad esperire la mediazione stragiudiziale e/o delegata dall'Autorità Giudiziaria, il Consiglio Direttivo provvederà a designare con propria delibera il conciliatore, informando quest'ultimo della natura della controversia e delle parti in causa.

Allo scopo di garantire imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio, alla designazione del mediatore si provvede secondo criteri di rotazione inderogabili e predeterminati che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore, con l'affidamento ai mediatori Praticanti Avvocati delle sole controversie di valore fino ad €. 25.000,00 e l'esclusione dalla selezione di coloro che abbiano già ricevuto un incarico. A tal fine, ciascun mediatore, al momento dell'iscrizione nell'elenco, deposita il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli post laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione. In ogni caso il mediatore indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.

Le parti potranno, comunque, pur sempre scegliere di comune accordo il conciliatore nell'elenco tenuto dall'O.d.C., prescindendosi in tali ipotesi dai criteri di rotazione.

Il conciliatore designato, presa visione della documentazione, dovrà dichiarare l'insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, nonché la propria imparzialità.

La parti possono richiedere all'O.d.C., in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza, il Consiglio Direttivo dell'O.d.C. nominerà un altro mediatore. Parimenti, provvederà alla sostituzione del mediatore in caso di dichiarata incompatibilità.

Il conciliatore indicato non potrà astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione (riferita ad un legittimo impedimento), ritenuta congrua dall'Organismo e comunque non più di due volte in un anno (tranne che nel caso di cui al comma precedente) pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco dei conciliatori.

Salvi i casi di incompatibilità, qualora il conciliatore designato rifiuti l'incarico, non potrà essere investito per la successiva procedura di mediazione e dovrà attendere lo scorrimento dell'intero elenco degli iscritti.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

Iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 661

TITOLO III

LE INCOMPATIBILITA' ED I PROCEDIMENTI A CARICO DEI CONCILIATORI

Art. 15

Incompatibilità – Imparzialità

Il conciliatore designato dal Consiglio Direttivo a svolgere la propria opera deve formalmente dichiarare che non ha alcuna incompatibilità con l'incarico da svolgere ed espressamente di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità prevista da specifiche norme di legge, sottoscrivendo la seguente dichiarazione:

“Dichiaro: a) di non aver mai espletato alcun incarico per alcuna delle parti interessate; b) che i collaboratori del mio studio non hanno mai svolto alcun incarico per alcuna delle parti interessate alla mediazione; c) la mia assoluta imparzialità nella trattazione dell'incarico assegnatomi; d) di non aver, né aver mai avuto, rapporti personali con alcuna delle parti interessate; e) di impegnarmi a comunicare immediatamente a codesto organismo qualsiasi circostanza che intervenga successivamente all'affidamento del servizio, che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni”.

Art. 16

Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco

Il conciliatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 11 è, in via cautelare, immediatamente sospeso dall'elenco, con delibera del Consiglio Direttivo, e sostituito nell'incarico da altro conciliatore all'uopo designato. Viene, pertanto, invitato a fornire chiarimenti ed al termine della fase istruttoria il Consiglio può determinarsi nei suoi confronti nei seguenti modi:

- riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;
- cancellarlo dall'elenco dei conciliatori, nel qual caso è immediatamente informato il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Nel caso di esposto di una delle parte interessate, il Consiglio Direttivo provvede nel più breve tempo possibile a sentire sui fatti il conciliatore interessato e può determinarsi nel seguente modo:

- consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;
- sospenderlo cautelativamente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, informando

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

Iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 661

immediatamente il C.d.O. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione.

TITOLO IV LA CONTABILITA' DELL'O.d.C.

Art. 17

Dei mezzi dell'O.d.C.

L'O.d.C., per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del C.d.O. E' tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 18

Entrate ed Uscite

Sono entrate dell'O.d.C. i proventi derivanti dall'attività di mediazione e conciliazione.

Sono uscite dell'O.d.C. i compensi, debitamente fatturati, dei conciliatori.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.d.O. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'O.d.C.

Art. 19

Controlli sulla gestione contabile dell'O.d.C.

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.d.C. è affidata al C.d.O, che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

L'O.d.C. è comunque tenuto a depositare semestralmente, entro il 10 luglio (semestre gennaio/giugno anno corrente) ed entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il C.d.O., il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il C.d.O, entro 10 gg dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere, alla sua eventuale approvazione.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

Isritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 661

Art. 20

Delle entrate

Le entrate dell'O.d.C. sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del C.d.O. derivanti dalle attività dell'Organismo di conciliazione., in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- "spese personale": incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'O.d.C.;
- "spese di cancelleria" : modulistica e cancelleria varia per l'attività dell' O.d.C.;
- "spese postali e telefoniche" : maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell' O.d.C.;
- "altri costi" : costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell' O.d.C.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21

Allegati

Sono allegati al presente statuto, diventandone parte integrante:

- la tabella delle indennità spettanti all'O.d.C. ed ai conciliatori per l'opera prestata, che verrà aggiornata ogni tre anni (All. A);
- il regolamento di procedura (All. B);
- il codice etico-comportamentale approvato dal C.d.O. (All. C).

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente statuto è in vigore dal momento dell'approvazione ministeriale.